

Civile Ord. Sez. 3 Num. 2780 Anno 2019

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 31/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 24039-2016 proposto da:

....., in persona dell'avvocato MARIA
....., elettivamente domiciliata in ROMA,
..... presso lo studio dell'avvocato
..... che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato giusta
procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

;

- intimata -

Nonché da:

....., in persona del

Vicepresidente elettivamente
domiciliata in F presso UFFICIO
----- , rappresentata e
difesa dagli avvocati I
giusta procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

- intimata -

avverso la sentenza n. /2016 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI, depositata il /2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del /2018 dal Consigliere Dott.

GABRIELE POSITANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.

CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso principale proposto da XXXXX SPA nella

qualità di procuratore di xxxxxxxx SRL, e per la

declaratoria di inammissibilità del ricorso

incidentale della Regione Autonoma della Sardegna;

XXXXX che spiega ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi e deposita memoria ex articolo 380 bis c.p.c. Il Procuratore generale deposita conclusioni scritte concludendo per il rigetto del ricorso principale e la declaratoria d'inammissibilità di quello incidentale.

Considerato che:

con il primo motivo si deduce la violazione dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 e gli articoli 1-4 della legge n. 130 del 1999, nonché dell'articolo 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. Il secondo comma dell'articolo 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici prevedendo la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Pertanto, il contenuto del contratto non sarebbe più individuabile nello specifico credito oggetto, unitamente ad altri, di cessione, ma in un più ampio perimetro all'interno del quale è compresa una pluralità di crediti che soddisfano la causa del contratto di cartolarizzazione e cioè quella di "trasformare quanto proviene da un'attività di finanziamento (crediti) in valori mobiliari da offrire sul mercato". Sarebbe, pertanto, indifferente il profilo soggettivo del debitore. Sulla base di tali elementi l'indagine del giudice avrebbe dovuto essere indirizzata alla verifica dell'effettività della sola cessione in blocco e non del trasferimento dello specifico credito. In particolare, il giudice di appello, pur non ritenendo concluso il contratto di cessione di crediti tra Banca . e XXXXX., ha ritenuto non provata la legittimazione di quest'ultima per mancanza della prova del trasferimento dello specifico credito. Sotto altro profilo si rileva che nel paragrafo relativo all'individuazione dei criteri della cessione in blocco si specificava che sono ceduti "i crediti ancora in essere e dei quali la cedente era titolare alla data del 18 dicembre 2007, che siano stati classificati dalla cedente quali sofferenze, alla data del 31 dicembre 2006". Pertanto, poiché risultava che il credito alla data della cessione era ancora in essere, e che lo stesso, con riferimento al debitore principale, doveva

considerarsi in sofferenza, il giudice di merito avrebbero potuto ritenere provata la circostanza;

con il secondo motivo si deduce la violazione degli articoli 1189, 1260 e 1264, nonché dell'articolo 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. L'interesse del debitore ceduto è esclusivamente quello di evitare il rischio di una duplicazione di domande di pagamento e solo in questi limiti è legittimato a far valere la nullità del negozio di cessione, al quale rimane estraneo. Pertanto, poiché la ricorrente aveva indirizzato alla XXXX a una missiva in cui si dava conto che la posizione creditoria rientrava tra quelle oggetto di cessione dei rapporti giuridici "in blocco", XXX avrebbe dovuto tenere una condotta conforme ai canoni di buona fede e richiedere al creditore cedente conferma in ordine all'effettività della cessione. Solo in caso di mancato riscontro, avrebbe dovuto proporre un'azione di accertamento, nei riguardi del cedente e del cessionario. In mancanza di ciò il debitore avrebbe dovuto essere condannato al pagamento nei confronti del cessionario;

con il terzo motivo si deduce la violazione degli articoli 1260, 1262 e 2697 c.c., ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. Poiché la società esponente era in possesso della documentazione avente ad oggetto il credito in contestazione, tale circostanza poteva trovare giustificazione solo a causa del trasferimento del credito, mentre i giudici di merito non hanno ritenuto provata, anche per presunzioni, tale circostanza, con una decisione che sotto tale profilo sarebbe censurabile;

con il quarto motivo si deduce la violazione degli articoli 1260, 1325 e 2718 c.c. e degli articoli 1-4 della legge n. 130 del 1999 e dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. Con riferimento specifico all'efficacia probatoria dell'estratto del contratto di cessione di crediti in blocco certificato dal notaio XXX di Londra, si rileva che da tale atto emergeva la cessione dei crediti ancora in essere, dei quali la cedente era titolare alla data del 18 dicembre 2007, classificati dalla stessa cedente come in sofferenza, alla data del 31 dicembre 2006. Pertanto, sussisterebbero tutti gli elementi essenziali del contratto e, diversamente da

quanto ritenuto dai giudici di merito, la produzione della copia conforme all'originale della scrittura intercorsa tra la banca e XXX s.r.l. poteva ritenersi provata sulla base di tale elemento. D'altra parte, ove fosse stata contestata l'esistenza di una pluralità di rapporti tra il debitore principale e l'istituto di credito, sarebbe stato onere del garante (Regione Sardegna) indicare l'esistenza di altri rapporti. Sotto altro profilo la necessità di acquisire il contratto di cessione dei crediti nella sua interezza sarebbe in contrasto con il principio della cessione dei crediti che prevede libertà delle forme. Si sottolinea che la cessione di crediti tra la banca e XXXX S.r.l. costituiva un dato negoziale evocato "non già per rivendicare diritti che trovano in quel contratto la loro fonte, ma al solo fine di affermare l'attuale titolarità in capo a XXX s.r.l. del credito azionato in via monitoria". Infine, il disconoscimento dell'estratto del contratto di cessione sarebbe in contrasto con il tenore dell'articolo 2718 c.c. poiché l'estratto differisce dalla copia integrale perché riproduce solo la parte del documento rilevante, tutelando, per il resto, la riservatezza dell'impresa. In ogni caso, l'estratto in questione conteneva tutti gli elementi essenziali del contratto;

sotto altro profilo si rileva che l'accertamento sulla *legittimatio ad processum* costituisce un profilo che può essere rilevato anche d'ufficio e per il quale non operano le decadenze istruttorie. Pertanto, la Corte d'Appello avrebbe potuto valutarlo sulla base della documentazione da ultimo depositata;

il ricorso è destituito di fondamento perché il ricorrente non ha colto la *ratio decidendi* della Corte territoriale che si fonda su un plausibile apprezzamento delle risultanze probatorie, oggetto d'insindacabile valutazione riservata al giudice di merito, riguardo alla prova della cessione del credito. Chi si afferma successore della parte originaria ha l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione che documenti l'effettività dell'intervenuta cessione, come si evince da Cass. 2 marzo 2016, n. 4116;

l'argomentazione della Corte territoriale si fonda sulla circostanza che la documentazione esibita non è idonea a provare la cessione del credito in

quanto il documento notarile londinese è insufficiente, sia perché incompleto, sia perché al notaio non è stato esibito l'originale del contratto di cessione, ma solo un estratto;

a fronte dell'estrema genericità del documento richiamato, la Corte ha legittimamente ritenuto non provata la cessione e, quindi, la prova del diritto vantato. Costituisce mero elemento indiziario la circostanza del possesso della documentazione relativa al contratto di finanziamento fra terzi, non idonea a sostituire il documento attestante l'intervenuta cessione del credito;

questa Corte intende dare continuità a quanto statuito da Cass. n. 22268 del 13 settembre 2018. Quanto al primo motivo, in particolare, il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito;

in particolare, il giudice di merito, con valutazione del materiale probatorio non sindacabile in questa sede, ha evidenziato che l'estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale da semplicemente notizia di un acquisto in blocco da parte della cessionaria XXXX s.r.l. di un portafoglio di crediti sostanzialmente non identificati, che facevano capo alla cedente Banca XXX e la genericità dell'avviso non consentiva di acclarare che il credito fosse compreso tra quelli ceduti. L'avviso, secondo la valutazione di merito del Tribunale, confermata dalla Corte territoriale, non indicava gli estremi del contratto e non consentiva di individuare con esattezza i crediti ceduti. D'altra parte, la tesi della ricorrente presuppone un accertamento in fatto riguardo alla circostanza che la cedente, alla data della pubblicazione dell'avviso, fosse ancora titolare del credito nei confronti della ditta XXXX (e che, ad esempio, tale credito non fosse stato oggetto di una precedente cessione).

Inoltre tale tesi richiede al giudice una verifica sulla circostanza se il credito in questione fosse stato classificato dalla banca cedente quale posizione "in sofferenza", proprio con riferimento alla data del 31 dicembre 2006. Si tratta di censure che in sede di legittimità non possono trovare spazio per quanto si è già detto;

le censure oggetto del secondo motivo sono inammissibili in quanto nuove. Parte ricorrente non ha allegato, con vizio di difetto di autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c, di avere sottoposto al giudice di appello la questione, della quale la Corte territoriale non si occupa, relativa alla correttezza del comportamento del debitore nella fase stragiudiziale e riguardo a pretesi obblighi di correttezza o il mancato esercizio di tale facoltà da parte della XXX ai sensi dell'articolo 1189 c.c.;

con il terzo motivo la ricorrente sollecita, un'inammissibile valutazione fattuale deducendo che il giudice d'appello avrebbe "obliterato la condotta" della XX, limitatasi solo a "lamentare la carenza di prova della legittimazione attiva". Al contrario "erano plurimi gli elementi", documentali o almeno indiziari, attestanti tale legittimazione, per cui la Corte territoriale "ha mandato esente" da ogni obbligazione la , "degradando, di fatto, il credito a res nullius in contrasto con gli articoli 1175, 1189 e 1260 c.c.;

questa conclusione dello sviluppo del motivo, ovvero l'asserto sull'esistenza di "plurimi" elementi documentali o almeno indiziari tali da fondare un accertamento fattuale a favore dell'attuale ricorrente, ne priva di ogni equivocità la natura, la quale si manifesta chiaramente essere di merito, il che rende inammissibile la censura;

in sostanza, infatti, parte ricorrente intende censurare la valutazione dei giudici di merito per non avere applicato il principio della prova per presunzione, sulla base di elementi indiziari costituiti dalla documentazione relativa al contratto di finanziamento concluso tra terzi. Prospettato in questi termini, il motivo è, altresì, inammissibile, sia perché si richiede una valutazione da parte della Corte di legittimità sulla sussistenza di elementi caratterizzati da gravità, precisione e concordanza, sia perché la censura

assolutamente generica, non accennando neppure a tali parametri e ciò senza considerare che la circostanza del possesso di documentazione relativa un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito;

il quarto motivo, oltre a evidenti profili d'inammissibilità per difetto di autosufficienza riguardo all'esatto tenore dell'estratto del contratto di cessione autenticato dal notaio londinese, non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che ha evidenziato che l'attestazione è limitata alla conformità della copia del documento che XXX s.r.l. ha esibito, come estratto di un contratto di cessione di crediti, ma privo degli elementi indispensabili (e meglio individuati con riferimento al primo motivo). Quanto alla seconda parte della censura, parte ricorrente sovrappone il tema della legittimazione ad agire, con quello della prova del titolo del diritto azionato, costituito dalla qualità di cessionaria del credito. Infatti, la decisione riguarda la fondatezza della domanda non la legittimazione ad agire, che attiene alla prospettazione, da parte della ricorrente in sede monitoria, della titolarità del diritto dedotto in giudizio. Nel caso di specie, invece, il profilo evidenziato dai giudici di merito riguarda l'accertamento di tale prospettazione, ritenuto non corrispondente alla realtà documentale. Conseguentemente appaiono prive di pregio le deduzioni relative alla possibilità di documentare tale circostanza, anche oltre il maturare delle preclusioni istruttorie;

con il ricorso incidentale subordinato la XXX deduce, al primo motivo, la violazione l'articolo 69 del RD n. 2440 del 1923, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. rilevando che l'ente pubblico aveva eccepito che il contratto di cessione non era opponibile per omessa osservanza di tali disposizioni, che regolano la notifica delle cessioni di credito alle pubbliche amministrazioni. Pertanto, la comunicazione effettuata nella Gazzetta Ufficiale non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto la norma di riferimento è

quella del 1923, che costituisce disciplina speciale rispetto all'articolo 1264 c.c. Tale specificità si giustificerebbe per la particolare qualità rivestita dal debitore ceduto. Nel caso di specie non risulterebbero indicati gli estremi dell'atto con cui si è pattuita la cessione. Pertanto, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non potrebbe assumere il valore di notifica, poiché incompleta. Sul punto la Corte territoriale non ha condiviso l'assunto, ritenendo che il citato articolo 69 sarebbe applicabile solo alle amministrazioni statali. Al contrario, la legge regionale n. 11 del 2006 prevede che "per quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sue successive integrazioni modificazioni, e di ogni altra norma speciale statale o regionale";

con il secondo motivo si lamenta la violazione l'articolo 132 c.p.c., dell'articolo 1957 c.c, della legge regionale n. 35 del 1991 e dei provvedimenti attuativi (decreto di rilascio della fideiussione), ai sensi dell'articolo 360, n. 3 e n. 5, anche per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La aveva eccepito la decadenza del creditore dal diritto di avvalersi della garanzia fideiussoria per violazione del termine di sei mesi previsto all'articolo 1957 c.c. La Corte territoriale aveva, invece, ancorato la decorrenza del termine all'effettivo rimborso del mutuo, con la conseguenza che tale termine non aveva mai iniziato a decorrere. Sotto tale profilo la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare le argomentazioni della Regione relative all'insufficienza probatoria degli atti prodotti da controparte, con i quali si contestava l'intervenuta decadenza e si deduceva la rinuncia dell'amministrazione a valersi dell'articolo 1957 c.c.;

con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. e la violazione dell'articolo 360, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo. Il giudice di appello aveva ritenuto infondato l'argomento con il quale la aveva sostenuto la violazione, da parte della banca cedente, delle norme in tema di correttezza. L'ente pubblico aveva evidenziato che l'istituto avrebbe concesso il credito a favore del contraente, senza operare un'accurata verifica sulla solvibilità del debitore e

provvedendo ad informare in ritardo la dell'inadempimento. L'omissione di una tempestiva comunicazione avrebbe impedito alla di avviare, in proprio, le verifiche e i controlli necessari. Tali elementi non sarebbero stati adeguatamente presi in esame dalla Corte territoriale;

in ragione del mancato accoglimento del ricorso principale, quello incidentale condizionato è assorbito;

ne consegue che il ricorso principale deve essere rigettato e quello incidentale dichiarato assorbito; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Infine, va dato atto - mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.


P.T.M.

Rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 21 novembre 2018.

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenza BATTISTA



11

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Op. l. 31 GEN. 2019
Il Funzionario Giudiziario
Innocenza BATTISTA

